

TI_GERICHTE 15.2001.249 vom 22. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.249

FR: TI_GERICHTE 15.2001.249 du 22 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.249 del 22 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Quando l'esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (cfr. Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.): a) il debitore ritiri l'opposizione; b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell'opposizione; c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell'opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo; d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 1.1

Di conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il _____ dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. _____ promossa dalla Banca _____, contro _____. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 2

a) Per l'art. 83 cpv. 2 e 3 LEF l'azione di inesistenza del debito va proposta entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che se l'escusso omette di introdurla oppure se l'azione è respinta, il rigetto dell'opposizione diviene definitivo. b) Proceduralmente l'azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell'opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d'inoltrare l'azione di inesistenza, oppure quando l'azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Amonn/Gasser , op. cit., § 19 m. 62). c) Una comminatoria di fallimento emessa pendente azione di disconoscimento è nulla (DTF 101 III 41 s.; 73 I 356; 32 I 196). Siffatto principio è a maggior ragione applicabile quando, come asserito in concreto dalla ricorrente, il termine per proporre siffatta azione non sarebbe ancora decorso.

E. 3

Nel caso di specie con istanza 29 maggio 2001 la Banca _____ ha chiesto alla Pretura di Lugano, Sezione 5, il rigetto provvisorio dell'opposizione. Con pronunciato

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.